SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2078

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BERGAMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 2003

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in materia di trattamento di quiescenza del personale della Polizia di Stato

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

ONOREVOLI SENATORI. – Da alcuni anni il comitato per le pensioni privilegiate, in applicazione dell'articolo 64 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sta operando una evidente disparità di trattamento nel personale della Polizia di Stato e degli altri Corpi di Polizia a *status* civile nei confronti dei colleghi delle Forze di Polizia a *status* militare e anche del personale militare. Infatti agli operatori delle Forze di Polizia civile il diritto alla pensione privilegiata, in presenza dello stesso riconoscimento dell'infermità ascrivibile alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (ora testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915), viene riconosciuto unicamente qualora dette menomazioni lo «abbiano reso inabile al servizio». Al militare invece viene riconosciuto, in applicazione dell'articolo 67 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, «qualora le infermità non siano suscettibili di miglioramento». La differenza balza agli occhi ma diventa ancora più rilevante se si considera che nessuna commissione medica giudicherà inabile al servizio un operatore della Polizia di Stato in quiescenza, per cui anche le pensioni riconosciute sono state abolite.

La beffa è maggiore se si considera che l'articolo 77 dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 332, testualmente prevede che «nei confronti del personale appartenente ... si applicano le norme concernenti gli accertamenti medico-legali... previste per gli appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza», norme che però non vengono applicate qualora si tratti delle pensioni privilegiate.

Per ripristinare l'uniformità di trattamento il presente disegno di legge prevede una modifica degli articoli 67, 68 e 69 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 che già prevedeva tale trattamento per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Tale disegno di legge riconosce, a parità di condizioni lavorative, identici trattamenti economici tra appartenenti alla medesima area contrattuale evitando quindi il protrarsi di una palese ingiustizia che lede il più elementare diritto di eguaglianza consacrato dall'articolo 3 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67:

1) al primo comma, dopo le parole: «Al militare» sono inserite le seguenti: «o appartenente ad una Forza di polizia ad ordinamento civile»;

2) al quinto comma, le parole: «allievi delle guardie di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «allievi agenti di una forza di polizia ad ordinamento civile»;

b) all'articolo 68:

1) al primo comma, dopo le parole: «spetta al militare» sono inserite le seguenti: «o appartenente ad una Forza di polizia ad ordinamento civile»;

2) al quinto comma, dopo la parola: «militare» sono inserite le seguenti: «o appartenente ad una Forza di polizia ad ordinamento civile»;

c) all'articolo 69, primo comma, dopo le parole: «Il militare» sono inserite le seguenti: «o appartenente ad una Forza di polizia ad ordinamento civile».

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-

2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.